

# TI\_GERICHTE 12.2021.96 vom 23. Mai 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-05-23, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2021.96](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2021.96)

FR: TI\_GERICHTE 12.2021.96 du 23 mai 2022

IT: TI\_GERICHTE 12.2021.96 del 23 maggio 2022

## Erwägungen

### E. 1

ritiene giustificato l'annullamento della decisione impugnata anche per questo motivo.

Non essendo più, per tutto quanto detto in precedenza, in discussione che l'ammontare dovuto corrisponda al prezzo di acquisto delle azioni, l'unico aspetto di questa critica ancora degno di rilievo è quello dell'asserito mancato fondamento dell'accertamento che le rate mensili dovute ammontassero a

fr. 2'200.-. La contestazione mossa con l'appello è del tutto infondata, poiché anche senza le prove controverse tale importo è ampiamente dimostrato. Innanzitutto dalla convenzione stessa (doc. C), che prevedeva un salario mensile lordo di fr. 2'500.-, pari ad un netto di circa fr. 2'200.- in base alle disposizioni di legge applicabili per i contributi sociali e LPP (senza quindi che siano necessari i documenti di cui al doc. II, che non fanno altro che confermare la correttezza del calcolo). Questo emerge poi anche dal conteggio di salario del 27 luglio 2004 di cui al doc. U e dal doc. H, citato dal primo giudice. Inoltre, come detto, i calcoli proposti in petizione non sono stati debitamente contestati con la risposta. Infine, l'appellante non affronta, per smontarle, le motivazioni pretorili (sentenza impugnata consid. 3 pag. 6 seg.) come richiede il CPC.

Nemmeno su questo aspetto l'appello può contare su un esito favorevole.

15. Con altre due contestazioni l'appellante chiede l'annullamento della sentenza e meglio con quella relativa alla validità delle clausole della convenzione e con quella dell'eccezione ai sensi dell'art. 82 CO.

15.1. Chinandosi sull'argomentazione sollevata dal convenuto con le sue conclusioni (pag. 5) in base alla quale avendo la ex moglie interrotto unilateralmente il trasferimento delle azioni, ella avrebbe inteso avvalersi della clausola n. 6 della convenzione per la quale l'obbligo di consegnare le azioni decade qualora la B\_\_\_\_\_ SA o la D\_\_\_\_\_ SA non dovessero dar seguito agli impegni di cui al punto 1 (doc. C), norma controbilanciata da quella prevista al punto n. 1 §3 che recitava: «Esso (l'obbligo di stipendiare l'attrice/pagarle il prezzo, ndr) decade qualora AO 1 non dovesse dar seguito agli impegni di cui al pto 6 della presente convenzione», il Pretore aggiunto ha stabilito che il termine decadere non aveva un'accezione di irrimediabile disfacimento degli obblighi reciprocamente assunti, bensì una facoltà di interrompere (temporaneamente) l'adempimento. (sentenza consid. 4.4., pag. 8). Nonostante le divergenze sull'adempimento dei rispettivi obblighi, quindi, le parti ritenevano a suo avviso la convenzione perfettamente operativa, come attestato dal fatto che le azioni erano ancora depositate presso l'avv. PA 2 e non erano ancora state restituite all'attrice.

Ciò posto, il primo giudice, preso atto che nemmeno AO 1 aveva esaurito gli obblighi a suo carico non essendosi ancora spossessata delle azioni, ha esaminato la questione dell'applicazione a favore del convenuto dell'eccezione di mancato adempimento di cui all'art. 82 CO e ha appurato che AP 1 aveva allegato qualcosa in merito (nemmeno in maniera chiara) solo con le conclusioni (pag. 6) e quindi in maniera tardiva. Inoltre egli sembrava porre l'accento sul fatto che la ex consorte avesse voluto avvalersi della clausola n. 6 della convenzione, piuttosto che sul suo diritto di rifiutare il pagamento del prezzo. Infine, ha puntualizzato il Pretore aggiunto, per rendere operativa l'eccezione dell'art. 82 CO, il convenuto avrebbe in ogni caso dovuto specificare quante e quali azioni l'attrice avrebbe dovuto ancora trasferire, cosa che non ha fatto, sicché risultava impossibile delineare la prestazione simultanea da imporre concretamente quale condizione per l'incasso del prezzo residuo.

15.2. L'appellante ribadisce che è stata l'attrice, interrompendo unilateralmente il trasferimento delle azioni, ad avvalersi della clausola n. 6 della convenzione. Il primo giudice avrebbe quindi errato stabilendo che il punto n. 1 della stessa, essendo simulato, non produceva effetto mentre che le altre clausole erano valide. Inoltre sarebbe pure sbagliato aver, da un lato, considerato corretto l'agire dell'attrice di interrompere il trasferimento delle azioni senza, dall'altro, ritenere altrettanto giusto che l'altra parte contrattuale non fosse più tenuta a fornire la controprestazione.

Non corretto sarebbe pure il biasimo mosso al convenuto di non aver sollevato l'eccezione di cui all'art. 82 CO. In effetti, non avendo controparte mai fondato la propria pretesa su un contratto di compravendita né su un contratto sinallagmatico, una simile contestazione non poteva essere da lui avanzata. Avendo comunque proposto con le conclusioni scritte la tesi per la quale a fronte del mancato trasferimento completo delle azioni la controparte della convenzione (che non era lui) non era tenuta a offrire la propria prestazione come previsto da tale norma, l'eccezione dovrebbe essere considerata tempestiva.

15.3. Laddove tali critiche sono fondate sull'inesistenza di un contratto di compravendita e sulla sua mancata allegazione, vale quanto precedentemente scritto, con la precisazione che è evidente che il Pretore aggiunto ha indicato come simulato unicamente il punto n. 1 della convenzione, ossia quanto concerneva il rapporto di lavoro fittizio, mentre tutto il resto è stato reputato perfettamente valido e parte del contratto dissimulato. D'altronde l'appellante nemmeno spiega perché questo tipo di soluzione sarebbe incoerente e inaccettabile.

In relazione all'eccezione di mancato adempimento del contratto sinallagmatico di cui all'art. 82 CO, le contestazioni sono rimaste a un tale grado di superficialità da renderle di difficile trattazione. Non mettendo in discussione il principio che, se avanzata solo con le conclusioni di causa, l'exceptio non adimpleti contractus è tardiva, l'appellante fa riferimento unicamente alla qualificazione giuridica del passaggio delle azioni, dimenticando che, qualsiasi natura essa abbia avuto, la convenzione in disamina presentava evidenti aspetti di contratto sinallagmatico Zug um Zug che gli avrebbero consentito, e finanche imposto, di far valere i propri diritti derivanti dalla mancata consegna di tutte le azioni secondo i patti da parte di AO 1 ai sensi dell'art. 82 CO.

Pertanto anche per questi aspetti l'appello è da respingere.

16. In merito alla questione della prescrizione, che il Pretore aggiunto ha escluso applicandosi alla fattispecie il termine decennale dell'art. 127 CO e non quello

quinquennale dell'art. 128 cifra 1 CO, poiché il pagamento rateale di un prezzo d'acquisto non costituisce una prestazione periodica, l'appellante sostiene invece che debba valere quello più breve dei due non trattandosi nella fattispecie di un contratto di compravendita.

La conferma in questa sede della bontà di quest'ultima interpretazione degli accordi consente di rigettare anche questa argomentazione senza necessità di approfondimento.

17. Infine AP 1, ritiene che il primo giudice avrebbe sbagliato a concedere alla moglie l'assistenza giudiziaria anche per quanto concerne la procedura di conciliazione, considerato che la relativa domanda è stata formulata unicamente con la petizione, per cui essa non si potrebbe estendere alle spese giudiziarie di tale procedura, che erano state rinviate a quella di merito.

Il Pretore aggiunto ha accolto (alle citate condizioni) la domanda di gratuito patrocinio dell'attrice limitatamente alle spese d'avvocato, senza indicare a partire da quando.

La concessione del beneficio del gratuito patrocinio non ha di principio effetto retroattivo, art. 119 cpv. 4 CPC (STF 4A\_523/2019 del 16 aprile 2020 consid. 5 e 7). Siccome l'istanza di conciliazione crea litispendenza (art. 62 cpv. 1 CPC), il gratuito patrocinio deve essere richiesto già con il relativo allegato. Non essendo questo avvenuto e non essendovi stati ostacoli all'introduzione della domanda, è corretto che l'eventuale copertura delle spese legali dell'attrice per la procedura di primo grado copra solo quelle contestuali all'introduzione della petizione e quelle che ne hanno fatto seguito, ma non quelle per la procedura di conciliazione. In questo senso la sentenza di prime cure va riformata o, meglio, precisata, considerato il silenzio in merito alla tempistica.

Non vi è per contro spazio per una completa reiezione dell'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria chiesta con il petito dell'appello, già solo per il fatto che nei considerandi dello stesso non se ne trova traccia.

18. In conclusione, l'appello può essere parzialmente accolto limitatamente alla precisazione del momento dal quale far partire il riconoscimento dell'assistenza giudiziaria qualora la condizione imposta dal primo giudice dovesse realizzarsi. Trattandosi di una modifica irrisoria, l'appello è, nonostante la formulazione, sostanzialmente respinto integralmente, nei limiti della sua ricevibilità.

Di conseguenza la decisione 5 maggio 2021 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città, inc. OR.2019.24, è così riformata:

1. Invariato.

2. Invariato.

3. La domanda di gratuito patrocinio dell'attrice è accolta condizionalmente e limitatamente alle spese del proprio patrocinatore a partire (e contestualmente) dall'introduzione della petizione (è invece esclusa l'esenzione dalla partecipazione alle spese processuali poste a suo carico).

§ Invariato

4. Invariato

- ;

- .  
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'■appello

Il presidente

La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario con un valore litigioso di almeno fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 lett. a e 100 cpv. 1 LTF).

### **E. 10**

Per AP 1, il Pretore aggiunto avrebbe sbagliato anche nell'accertamento dei fatti in merito al rapporto di donazione. In particolare sarebbe errato avere stabilito che quelli che in realtà sarebbero stati due rapporti giuridici distinti si configuravano in uno soltanto considerato un rapporto sinallagmatico di prestazione e controprestazione. Invece, essendo la donazione delle azioni al figlio una circostanza chiara e sempre voluta (persino ammessa dall'attrice stessa nel suo interrogatorio), essa costituiva un rapporto giuridico distinto e indipendente da quello tra AO 1 e le società di cui al punto n. 1 della convenzione. Non tenendo conto di questi fatti, il primo giudice avrebbe travisato l'oggetto litigioso, seguendo la scia di un proprio ragionamento - quello del contratto simulato-dissimulato - completamente distorto, errato e nemmeno corrispondente alla reale volontà delle parti. Così argomentando, l'appellante si limita a esporre la propria interpretazione dei fatti, ma non si confronta con la motivazione del Pretore aggiunto esposta nei considerandi che qui precedono. Non basta certamente asserire che AO 1 ha ammesso l' animus donandi nel suo interrogatorio formale - tra l'altro senza nemmeno indicare dove e come, in conformità con quanto impone il dovere di motivazione ai sensi dell'art. 311 cpv. 1 CPC - per intaccare gli accertamenti effettuati nella sentenza impugnata. Per di più l'affermazione dell'appellante è del tutto infondata e finanche scorretta, considerato che l'attrice non ha mai parlato di cessione a titolo gratuito delle azioni al figlio, bensì di vendita delle stesse: "Alla fine il mio ex marito, anche per il tramite dell'avv. N\_\_\_\_\_, mi propose il pagamento delle azioni sotto forma di uno stipendio mensile" (cfr. verbale 25 agosto 2020 pag. 2). Ciò detto, la valutazione giuridica del rapporto contrattuale effettuata dal primo giudice è, va ribadito, ineccepibile. 11. AP 1 critica il Pretore aggiunto anche per avere fondato la connotazione giuridica della convenzione quale contratto di compravendita su una prova inammissibile, ossia sulla testimonianza di D\_\_\_\_\_ M\_\_\_\_\_. Rinviando a quanto già esposto sulla tematica della ricevibilità delle prove, è sufficiente qui rilevare che non corrisponde al vero che l'accertamento pretorile si è fondato solo su quella prova. In effetti il ragionamento svolto nel querelato giudizio, come visto, è molto più complesso e articolato e non ha necessitato di far capo alle prove controverse. Anche in questo caso, il primo giudice ha citato quanto dichiarato dal teste solo a titolo abbondanziale, per rafforzare ancor più una conclusione già presa, introducendo le sue parole con la locuzione "come peraltro confermato". La conclusione pretorile regge senza problemi anche senza la testimonianza di D\_\_\_\_\_ M\_\_\_\_\_, bastando la documentazione prodotta con gli allegati introduttivi e le ammissioni delle parti stesse contenute negli allegati e nei loro verbali d'interrogatorio.

### **E. 12**

Proseguendo con le sue obiezioni, l'appellante affronta la questione della sua legittimazione passiva. 12.1. In proposito, il primo giudice ha considerato che la legittimazione passiva di AP 1 era indiscutibile, poiché egli si era obbligato come parte al contratto dissimulato al pagamento del prezzo delle azioni elencate al punto n. 6 della convenzione. Tanto più che dalla stessa non si poteva desumere nessun obbligo a carico di G \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_, che tutt'al più ricopriva il ruolo di terzo beneficiario (sentenza consid. 2.9).

12.2. L'appellante sostiene, come fatto per tutta la durata della causa, di non essere in alcun modo debitore della ex moglie secondo la convenzione doc. C e dunque di non avere la legittimazione passiva. Nuovamente, tenta di giustificare la propria tesi con l'infondatezza di quella pretorile secondo la quale il contratto dissimulato lo vedrebbe implicato come debitore del corrispettivo del prezzo di vendita, ribadendo che il giudice avrebbe confuso quelle che a suo dire sarebbero le due distinte stipulazioni, vale a dire quella tra le società e l'attrice di cui al punto n. 1 dell'accordo (assunzione dell'attrice e pagamento dello stipendio) e quella tra i due ex coniugi di cui al punto n. 3 dello stesso (vendita a AP 1 di 6 azioni di ogni società al prezzo di fr. 100'000.-). In tal senso non emergerebbe da nessuna parte nel documento che egli era l'acquirente di tutte le azioni, anzi, per stessa ammissione dell'attrice quelle non acquistate dal convenuto andavano donate al figlio. Il semplice fatto che per un ostacolo fiscale AP 1 abbia voluto sostenere finanziariamente la ex moglie non significava che lo si potesse ritenere tale. Così argomentando, l'appellante non fa altro che riproporre motivazioni già addotte in precedenza e già considerate inadeguate a sconfiggere gli accertamenti pretorili. Inoltre, in maniera inammissibile, neppure in questo caso egli spiega perché il primo giudice avrebbe sbagliato a ritenere che le due società non avevano alcun interesse proprio a impegnarsi con l'attrice, trattandosi di un rapporto di lavoro fittizio, perché sarebbe sbagliato considerare significativo che dopo l'intervento dell'autorità fiscale le rate della compravendita delle azioni sono state pagate dal convenuto personalmente, perché sarebbe sbagliato considerare il figlio come, tutt'al più, un terzo beneficiario ai sensi dell'art. 112 CO e perché non dovrebbe avere nessun peso il fatto che, in pratica, egli si sarebbe garantito l'esclusivo godimento dei diritti e doveri legati alle azioni destinate a G \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_, così come che in base ai patti egli era al massimo autorizzato, ma non obbligato, a consegnarle a quest'ultimo. In tal modo, anche su questo punto l'appello è irricevibile per carente motivazione. Ad ogni modo, come già a più riprese appurato, l'accertamento che il convenuto era personalmente tenuto al pagamento del prezzo quale acquirente diretto, o in subordine stipulante ai sensi dell'art. 112 CO, è corretto.

### **E. 13**

AP 1 critica pure la sentenza per aver concluso che il destinatario delle azioni delle due società fosse lui, poiché la convenzione era chiara in merito e persino la controparte ha sempre confermato che esse erano di spettanza del figlio G \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_. Il Pretore aggiunto avrebbe nuovamente interpretato in maniera errata gli accordi tra le parti, senza che vi sia mai stata un'allegazione di queste in tal senso e senza il minimo indizio. Mai, ripete, vi sarebbe stata una compravendita e mai sarebbe stato fissato un prezzo: l'intenzione della madre sarebbe stata sempre quella di cedere le azioni al figlio, consentendogli di entrare nelle società come azionista, e queste le avrebbero a loro volta versato il corrispettivo pattuito. Con tutto ciò l'appellante non avrebbe avuto nulla a che vedere, ad eccezione di quanto voluto con il punto n. 3 della convenzione. Una volta di più AP 1, in maniera irricevibile (art. 311 CPC), espone la propria tesi senza illustrare perché e in quale maniera quella pretorile sarebbe errata: non spiega perché non sarebbe sostenibile

desumere che egli fosse il vero destinatario delle azioni dal fatto che egli si era garantito il godimento di tutti i diritti e obblighi sulle azioni destinate al figlio e persino, in qualità di amministratore pro tempore delle due società, la facoltà di nemmeno consegnarle a G \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_, così come non spiega quale peso la sua contraria lettura dei fatti avrebbe per la decisione, considerato che il Pretore aggiunto, per il suo giudizio, non ha unicamente fatto perno su questa ipotesi, ma anche su quella di una stipulazione a favore di un terzo ai sensi dell'art. 112 CO (perfetta o imperfetta che fosse). A prescindere dalla sua ricevibilità, l'appello sarebbe pure infondato nel merito, poiché entrambe le ipotesi formulate nel querelato giudizio sono corrette. Addirittura, pur non necessitando di essere risolta in questa sede - poiché è sufficiente quella di una stipulazione a favore di G \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 112 CO - appare del tutto sostenibile andare oltre il dubbio del Pretore aggiunto e concludere che il primo destinatario delle azioni fosse proprio AP 1, mentre al figlio sarebbe rimasta la nuda proprietà.

#### **E. 14**

L'appellante affronta altresì la questione dell'esistenza di un prezzo d'acquisto e del suo ammontare, asserendo che il primo giudice avrebbe già di per sé sbagliato ritenendo che esso fosse di fr. 2'200.- mensili, preso atto che l'attrice mai avrebbe ricevuto tale somma e che non vi sarebbero prove in tal senso. Per di più non andrebbe dimenticato che ella non avrebbe chiesto la condanna al pagamento di un prezzo, bensì avrebbe rivendicato il risarcimento di lacune previdenziali. Riproponendo per l'ennesima volta - come se così facendo l'argomentazione potesse acquisire maggior fondamento - la questione dell'inesistenza di un contratto di compravendita e la mancata aderenza della sentenza alle allegazioni di parte, AP 1 ritiene giustificato l'annullamento della decisione impugnata anche per questo motivo. Non essendo più, per tutto quanto detto in precedenza, in discussione che l'ammontare dovuto corrisponda al prezzo di acquisto delle azioni, l'unico aspetto di questa critica ancora degno di rilievo è quello dell'asserito mancato fondamento dell'accertamento che le rate mensili dovute ammontassero a fr. 2'200.-. La contestazione mossa con l'appello è del tutto infondata, poiché anche senza le prove controverse tale importo è ampiamente dimostrato. Innanzitutto dalla convenzione stessa (doc. C), che prevedeva un salario mensile lordo di fr. 2'500.-, pari ad un netto di circa fr. 2'200.- in base alle disposizioni di legge applicabili per i contributi sociali e LPP (senza quindi che siano necessari i documenti di cui al doc. II, che non fanno altro che confermare la correttezza del calcolo). Questo emerge poi anche dal conteggio di salario del 27 luglio 2004 di cui al doc. U e dal doc. H, citato dal primo giudice. Inoltre, come detto, i calcoli proposti in petizione non sono stati debitamente contestati con la risposta. Infine, l'appellante non affronta, per smontarle, le motivazioni pretorili (sentenza impugnata consid. 3 pag. 6 seg.) come richiede il CPC. Nemmeno su questo aspetto l'appello può contare su un esito favorevole.

#### **E. 15**

Con altre due contestazioni l'appellante chiede l'annullamento della sentenza e meglio con quella relativa alla validità delle clausole della convenzione e con quella dell'eccezione ai sensi dell'art. 82 CO. 15.1. Chinandosi sull'argomentazione sollevata dal convenuto con le sue conclusioni (pag. 5) in base alla quale avendo la ex moglie interrotto unilateralmente il trasferimento delle azioni, ella avrebbe inteso avvalersi della clausola n. 6 della convenzione per la quale "L'obbligo di consegnare le azioni decade qualora la B \_\_\_\_\_ SA o la D \_\_\_\_\_ SA non dovessero dar seguito agli impegni di cui al punto 1" (doc. C), norma controbilanciata da quella prevista al punto n. 1 §3 che recitava

“Esso (l’obbligo di stipendiare l’attrice/pagarle il prezzo, ndr) decade qualora AO 1 non dovesse dar seguito agli impegni di cui al pto 6 della presente convenzione”, il Pretore aggiunto ha stabilito che il termine “decadere” non aveva “un’accezione di irrimediabile disfacimento degli obblighi reciprocamente assunti, bensì una facoltà di interrompere (temporaneamente) l’adempimento.” (sentenza consid. 4.4., pag. 8). Nonostante le divergenze sull’adempimento dei rispettivi obblighi, quindi, le parti ritenevano a suo avviso la convenzione perfettamente operativa, come attestato dal fatto che le azioni erano ancora depositate presso l’avv. PA 2 e non erano ancora state restituite all’attrice. Ciò posto, il primo giudice, preso atto che nemmeno AO 1 aveva esaurito gli obblighi a suo carico non essendosi ancora spossessata delle azioni, ha esaminato la questione dell’applicazione a favore del convenuto dell’eccezione di mancato adempimento di cui all’art. 82 CO e ha appurato che AP 1 aveva allegato qualcosa in merito (nemmeno in maniera chiara) solo con le conclusioni (pag. 6) e quindi in maniera tardiva. Inoltre egli sembrava porre l’accento sul fatto che la ex consorte avesse voluto avvalersi della clausola n. 6 della convenzione, piuttosto che sul suo diritto di rifiutare il pagamento del prezzo. Infine, ha puntualizzato il Pretore aggiunto, per rendere operativa l’eccezione dell’art. 82 CO, il convenuto avrebbe in ogni caso dovuto specificare quante e quali azioni l’attrice avrebbe dovuto ancora trasferire, cosa che non ha fatto, sicché risultava impossibile delineare la prestazione simultanea da imporre concretamente quale condizione per l’incasso del prezzo residuo. 15.2.

L’appellante ribadisce che è stata l’attrice, interrompendo unilateralmente il trasferimento delle azioni, ad avvalersi della clausola n. 6 della convenzione. Il primo giudice avrebbe quindi errato stabilendo che il punto n. 1 della stessa, essendo simulato, non produceva effetto mentre che le altre clausole erano valide. Inoltre sarebbe pure sbagliato aver, da un lato, considerato corretto l’agire dell’attrice di interrompere il trasferimento delle azioni senza, dall’altro, ritenere altrettanto giusto che l’altra parte contrattuale non fosse più tenuta a fornire la controprestazione. Non corretto sarebbe pure il biasimo mosso al convenuto di non aver sollevato l’eccezione di cui all’art. 82 CO. In effetti, non avendo controparte mai fondato la propria pretesa su un contratto di compravendita né su un contratto sinallagmatico, una simile contestazione non poteva essere da lui avanzata. Avendo comunque proposto con le conclusioni scritte la tesi per la quale a fronte del mancato trasferimento completo delle azioni la controparte della convenzione (che non era lui) non era tenuta a offrire la propria prestazione come previsto da tale norma, l’eccezione dovrebbe essere considerata tempestiva. 15.3. Laddove tali critiche sono fondate sull’inesistenza di un contratto di compravendita e sulla sua mancata allegazione, vale quanto precedentemente scritto, con la precisazione che è evidente che il Pretore aggiunto ha indicato come simulato unicamente il punto n. 1 della convenzione, ossia quanto concerneva il rapporto di lavoro fittizio, mentre tutto il resto è stato reputato perfettamente valido e parte del contratto dissimulato. D’altronde l’appellante nemmeno spiega perché questo tipo di soluzione sarebbe incoerente e inaccettabile. In relazione all’eccezione di mancato adempimento del contratto sinallagmatico di cui all’art. 82 CO, le contestazioni sono rimaste a un tale grado di superficialità da renderle di difficile trattazione. Non mettendo in discussione il principio che, se avanzata solo con le conclusioni di causa, l’exceptio non adimpleti contractus è tardiva, l’appellante fa riferimento unicamente alla qualificazione giuridica del passaggio delle azioni, dimenticando che, qualsiasi natura essa abbia avuto, la convenzione in disamina presentava evidenti aspetti di contratto sinallagmatico “Zug um Zug” che gli avrebbero consentito, e finanche imposto, di far valere i propri diritti derivanti dalla mancata consegna di tutte le azioni secondo i patti da

parte di AO 1 ai sensi dell'art. 82 CO. Pertanto anche per questi aspetti l'appello è da respingere.

#### **E. 16**

In merito alla questione della prescrizione, che il Pretore aggiunto ha escluso applicandosi alla fattispecie il termine decennale dell'art. 127 CO e non quello quinquennale dell'art. 128 cifra 1 CO, poiché il pagamento rateale di un prezzo d'acquisto non costituisce una prestazione periodica, l'appellante sostiene invece che debba valere quello più breve dei due non trattandosi nella fattispecie di un contratto di compravendita. La conferma in questa sede della bontà di quest'ultima interpretazione degli accordi consente di rigettare anche questa argomentazione senza necessità di approfondimento.

#### **E. 17**

Infine AP 1, ritiene che il primo giudice avrebbe sbagliato a concedere alla moglie l'assistenza giudiziaria anche per quanto concerne la procedura di conciliazione, considerato che la relativa domanda è stata formulata unicamente con la petizione, per cui essa non si potrebbe estendere alle spese giudiziarie di tale procedura, che erano state rinviate a quella di merito. Il Pretore aggiunto ha accolto (alle citate condizioni) la domanda di gratuito patrocinio dell'attrice limitatamente alle spese d'avvocato, senza indicare a partire da quando. La concessione del beneficio del gratuito patrocinio non ha di principio effetto retroattivo, art. 119 cpv. 4 CPC (STF 4A\_523/2019 del 16 aprile 2020 consid. 5 e 7). Siccome l'istanza di conciliazione crea litispendenza (art. 62 cpv. 1 CPC), il gratuito patrocinio deve essere richiesto già con il relativo allegato. Non essendo questo avvenuto e non essendovi stati ostacoli all'introduzione della domanda, è corretto che l'eventuale copertura delle spese legali dell'attrice per la procedura di primo grado copra solo quelle contestuali all'introduzione della petizione e quelle che ne hanno fatto seguito, ma non quelle per la procedura di conciliazione. In questo senso la sentenza di prime cure va riformata o, meglio, precisata, considerato il silenzio in merito alla tempistica. Non vi è per contro spazio per una completa reiezione dell'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria chiesta con il petitum dell'appello, già solo per il fatto che nei considerandi dello stesso non se ne trova traccia.

#### **E. 18**

In conclusione, l'appello può essere parzialmente accolto limitatamente alla precisazione del momento dal quale far partire il riconoscimento dell'assistenza giudiziaria qualora la condizione imposta dal primo giudice dovesse realizzarsi. Trattandosi di una modifica irrisoria, l'appello è, nonostante la formulazione, sostanzialmente respinto integralmente, nei limiti della sua ricevibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), ritenuto un valore ancora litigioso di fr. 121'000.-. Le spese processuali sono fissate in fr. 9'000.- e tengono conto della natura e della complessità della causa (art. 2, 7 e 13 LTG). Non si assegnano indennità d'inconvenienza alla resistente (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), che nemmeno ha reagito all'appello. Per questi motivi, richiamati l'art. 106 CPC e la LTG, decide: I. L'appello 7 giugno 2021 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 5 maggio 2021 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città, inc. OR.2019.24, è così riformata: 1. Invariato. 2. Invariato. 3. La domanda di gratuito patrocinio dell'attrice è accolta condizionalmente e limitatamente alle spese del proprio patrocinatore a partire (e contestualmente) dall'introduzione della petizione (è invece esclusa l'esenzione dalla partecipazione alle spese processuali poste a suo carico). §

Invariato 4. Invariato II. Le spese processuali di fr. 9'000.-, sono poste a carico dell'appellante. Non si assegnano indennità d'inconvenienza. III. Notificazione: - ; - . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause di carattere pecuniario con un valore litigioso di almeno fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 lett. a e 100 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.